SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 agosto 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° agosto 2014, n. **109**.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero entro il 2014;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.

Europa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 138.933 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.742.940 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 652.610 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.830 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 133.921 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

Art. 2.

Asia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 185.082.639 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di

cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 9.124.600 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 333.009 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 76.223.973 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.236.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 61.100 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 64.230 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 188.558 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

Art. 3.

Africa

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 5.182.970 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 45.370 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.672.971 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 23.958.858 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 17.836.535 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.408.035 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unio-

ne europea denominate EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui alla decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui alla decisione 2014/73/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2014.

Art. 4.

Assicurazioni trasporti e infrastrutture, AISE, cessioni, cooperazione civile-militare, operazione di scorta marittima, assetti nazionali

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 4.862.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) alle Forze armate della Repubblica di Gibuti: documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L. Per le finalità di cui alla presente lettera, è autorizzata la spesa di euro 333.000;

b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113;

c) alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia: n. 500 uniformi da combattimento;

d) al Regno Hascemita di Giordania: n. 24 Blindo Centauro.

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014»;

b) le parole «euro 1.200.000 in Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.180.000 in Afghanistan»;

c) le parole «euro 20.000 nei Balcani» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000 nei Balcani».

5. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 1.942.394 per l'impiego di una unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima intesa ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane, di cui alla risoluzione 2118 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 settembre 2013.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

e) nell'ambito della missione EUBAM Libya, per il personale impiegato a Malta: diaria prevista con riferimento alla Libia;

f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 6, 3, comma 4, 4, comma 5, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario

sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Art. 6.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the *Referendum* in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).

Art. 7.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 8.

Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Art. 9.

Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 618.044 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.300.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana e in America centrale.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.250.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché per contributi allo UN Staff college di Torino.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 2.896.200 per assicura-

re la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, nonché allo European Institute of Peace.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.845.090 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 6.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 906.036 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale del Ministero degli affari esteri inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

8. E' autorizzata, in esecuzione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013, la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del presente decreto.

9. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 50.000 per l'anno 2014.

Art. 10.

Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. A domanda dell'elettore, in deroga al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. I componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevono alcun compenso o rimborso spese comunque denominato.»;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Fino alla data dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le elezioni si svolgono con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, con l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Gli uffici consolari danno tempestiva comunicazione di tale adempimento alle comunità italiane del luogo a mezzo avvisi da affiggere nella sede della rappresentanza e da pubblicare sui rispettivi siti internet, nonché tramite ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 6.946.878.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10, pari complessivamente a euro 452.731.694 per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-*sexies* a 23-*duodecies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a euro 8.537.318, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) quanto a euro 13.510.615, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 13.510.615 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera *c)*;

d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340, e all'articolo 4, comma 246, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

f) quanto a euro 15.645.275, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

g) quanto a euro 901.603, a valere sugli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sesto, addì 1° agosto 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00118

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014.

Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modello 770/2014.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2014 pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2014, con i quali sono stati approvati i modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2014 relativa all'anno 2013

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2013, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 19 settembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri:
RENZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze:
PADOAN

14A06258

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 luglio 2014.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in lingua inglese dell'Università Humanitas, per l'anno accademico 2014/2015. (Decreto n. 580).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato dall'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lett. *a)*, 3 e 4, comma 1 e 1-*bis*;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2014, concernente «Istituzione della nuova Università non statale legalmente riconosciuta denominata «Humanitas»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della

salute 10 marzo 2014, n. 220, con il quale è stato definito il numero di posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l'a.a. 2014-15;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2014, n. 490 «Accreditamento dei corsi di studio e delle sedi, anno accademico 2014-15, Università Humanitas», con cui si istituiscono e accreditano il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (corso in lingua inglese), classe LM- 41, e corso di laurea in Infermieristica, classe L/SNT1;

Vista la potenziale offerta formativa espressa dall'ateneo in sede di accreditamento, successivamente alla definizione del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 220 di programmazione annuale dei posti disponibili per l'a.a. 2014-15;

Considerato che sono già in corso le immatricolazioni dei candidati risultati idonei nella prova selettiva dell'8 aprile 2014 e pertanto il numero di posti programmati in ogni Università per l'a.a. 2014-15 non può essere ridotto;

Considerata la necessità dell'Università di procedere all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2014-15 nei termini previsti dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2014-2015, all'Università Humanitas sono attribuiti n. 100 posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in lingua inglese, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui al citato art. 39 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
GIANNINI

Il Ministro della salute:
LORENZIN

14A06038

DECRETO 18 luglio 2014.

Ridefinizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, per l'anno accademico 2014/2015. (Decreto n. 582).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2014, n. 528, con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché è stata disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Viste, in particolare, le tabelle, che costituiscono parte integrante del richiamato decreto, in cui sono indicati i posti disponibili per i corsi di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica e per i corsi di laurea in fisioterapia;

Vista la comunicazione dell'Università degli studi di Cagliari in data 2 luglio 2014, con la quale viene richiesta la rettifica dei posti destinati all'ateneo per il corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica;

Vista la comunicazione dell'Università degli studi di Verona in data 1° luglio 2014, con la quale viene richiesta la rettifica dei posti attribuiti all'ateneo per il corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica;

Vista la comunicazione dell'Università degli studi di Parma in data 7 luglio 2014 con la quale viene richiesta la rettifica dei posti attribuiti all'ateneo per il corso di laurea in fisioterapia;

Ritenuto di procedere, sentito il Ministero della salute, alla ridefinizione per l'anno accademico 2014-2015, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica presso l'Università degli studi di Cagliari e di Verona, e al corso di laurea in fisioterapia presso l'Università degli studi di Parma, rettificando conseguentemente il predetto decreto ministeriale 1° luglio 2014, n. 528;

Decreta:

1. Il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, come definito dal decreto ministeriale 1° luglio 2014, n. 528, citato nelle premesse, destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica - classe SNT/2, ed al corso di laurea in fisioterapia - Classe SNT/2 è modificato come segue:

Corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica:

Università degli studi di Cagliari: da 0 a 15;

Università degli studi di Verona: da 20 a 30;

Corso di laurea in fisioterapia:

Università degli studi di Parma: da 30 a 45.

2. Il numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica è, quindi, rideterminato in n. 333. È conseguentemente integrato e modificato l'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 2014, n. 528 e la terza tabella allegata allo stesso.

3. Il numero di posti programmati a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in fisioterapia è, quindi, rideterminato in n. 2.213. È conseguentemente integrato e modificato l'art. 1 del decreto ministeriale 1° luglio 2014, n. 528 e la seconda tabella allegata allo stesso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2014

Il Ministro: GIANNINI

14A06039

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 luglio 2014.

Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon 2020».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto 20 giugno 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dal Ministero dello sviluppo economico con successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto che lo stesso art. 10, comma 1, prevede che con il predetto decreto direttoriale sono definiti le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, le modalità di presentazione delle domande di erogazione e i criteri per la determinazione dei costi ammissibili, nonché gli ulteriori oneri informativi a carico delle imprese;

Visto, altresì, l'art. 3 del medesimo decreto 20 giugno 2013, che prevede che gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli sono affidati a una o più società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 di cui alle premesse (nel seguito decreto), i soggetti proponenti sono tenuti a presentare, secondo le modalità e nei termini indicati al comma 2, la seguente documentazione:

a) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto da un unico soggetto proponente:

1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 1;

2) scheda tecnica, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati

riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia proposto congiuntamente da più soggetti proponenti:

1) domanda di agevolazione, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila o da un suo procuratore speciale;

2) scheda tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2;

3) piano di sviluppo, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3;

4) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto e degli indicatori relativi al criterio di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto stesso, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti proponenti con esclusione degli organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa. I dati riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. La dichiarazione sostitutiva d'atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

5) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di ciascuno dei partecipanti relativa ai requisiti di accesso previsti dall'art. 4 del decreto, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 6 ovvero, per gli organismi di ricerca, nello schema di cui all'allegato n. 7;

6) copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto.

2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1 devono essere redatte e presentate in via esclusivamente telematica a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014, pena l'invalidità, utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla sezione "Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020" del sito internet del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero), www.mise.gov.it.

3. Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Ministero a partire dal 22 settembre 2014.

Art. 2.

Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria

1. Le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate, sulla base dell'ammontare complessivo disponibile di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, tenendo conto di un accantonamento pari al 2 per cento delle stesse risorse per la definizione dello strumento di garanzia delle anticipazioni previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.

3. Le domande di agevolazione accedono alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'art. 2, comma 4, del decreto, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente in relazione al punteggio relativo al criterio di cui all'art. 3, comma 7, lettera *b)*, del presente decreto, definito, secondo le modalità indicate nei commi 9 e 10 dello stesso articolo, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d'atto notorio di cui all'allegato n. 4. In ogni caso, non sono ammessi all'istruttoria i progetti che non superano la soglia minima prevista in relazione al predetto criterio nella tabella riportata nell'allegato n. 8. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

5. Ai fini dell'accesso dei progetti di ricerca e sviluppo alle riserve di cui all'art. 2, comma 4, del decreto, l'eventuale presenza di organismi di ricerca non influisce sulla verifica dell'appartenenza della maggioranza delle imprese proponenti alla categoria di imprese a cui sono destinate le medesime riserve.

Art. 3.

Condizioni, punteggi e soglie minime per la valutazione delle domande

1. L'attività istruttoria di cui all'art. 11 del decreto è svolta dal soggetto gestore sulla base della documentazione allegata alla domanda presentata dal soggetto proponente, fatta salva la facoltà del soggetto gestore di richiedere, su aspetti specifici del progetto proposto, integrazioni e chiarimenti. Tale attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;

b) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 2, del decreto e svolgimento delle ulteriori attività previste dall'art. 11, comma 3, del decreto.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera *a)*, il soggetto gestore, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 1, comma 1, procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità, il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo, secondo le modalità indicate al comma 3, e di durata del progetto, il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande nonché il superamento della soglia minima prevista in relazione alla capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato, secondo quanto indicato ai commi 4, 5 e 6.

3. Ai fini della verifica dei limiti di costo del progetto previsti dall'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto, è effettuata una valutazione sulla base dei costi ammissibili esposti in sede di domanda dal soggetto proponente. Per costi ammissibili si intendono i costi rientranti nelle categorie di spesa ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto, come determinati, a seguito dell'applicazione delle percentuali di imputazione, da parte del soggetto proponente in sede di domanda, senza considerare la congruità e la pertinenza delle singole voci di spesa.

4. La capacità di rimborso di cui all'art. 9, comma 1, del decreto è accertata, sulla base dei dati relativi all'ultimo esercizio, individuati ai sensi del comma 8, verificando la seguente relazione:

$$Cflow \geq 0{,}8 \; x \; (CFa / N)$$

dove:

a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue

1) il valore relativo al risultato di esercizio è quello della voce "risultato prima delle imposte";

2) il valore degli ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali);

b) "CFa": indica l'importo del finanziamento agevolato da restituire determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto sulla base dei costi presentati dal soggetto proponente;

c) "N": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni. A tal fine si ricorda che il finanziamento agevolato deve essere rimborsato in un periodo della durata massima di 8 anni.

5. Nel caso di progetti congiunti la verifica di cui al comma 4 relativa alla capacità di rimborso è accertata per ciascuno dei soggetti proponenti con riferimento al finanziamento agevolato corrispondente all'ammontare dei costi presentati a carico dello stesso soggetto proponente.

6. Qualora il valore del Cflow sia inferiore alla soglia di cui al comma 4, anche per uno solo dei soggetti proponenti, nel caso di progetti congiunti, il progetto non è ammesso alla successiva attività istruttoria.

7. Per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, il soggetto gestore effettua la valutazione della domanda analizzando i seguenti criteri di valutazione:

a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne: tale elemento è valutato sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento alla presenza di personale qualificato, di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo, alle tipologie e alla numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione e all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;

2) qualità delle collaborazioni: tale elemento è valutato sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all'attinenza delle attività previste a carico degli organismi di ricerca all'ambito della ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le attività degli organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l'organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza sono considerate solo le collaborazioni almeno pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle spese del progetto;

3) fattibilità tecnica del progetto: tale elemento è valutato sulla base dell'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative. Le risorse strumentali sono valutate con particolare riferimento all'idoneità e alla rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture

dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;

b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni: tale indicatore è determinato come rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del passivo "patrimonio netto";

- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del passivo "debiti";

- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'attivo "immobilizzazioni";

2) indipendenza finanziaria: tale indicatore è determinato come rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del passivo "patrimonio netto";

- il valore relativo al passivo è quello del totale del "passivo";

3) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato: tale indicatore è determinato come rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:

- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C 17 "interessi e altri oneri finanziari";

- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "valore della produzione";

4) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: tale indicatore è determinato come rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato. I predetti valori sono determinati, secondo quanto previsto al comma 8, con riferimento allo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "valore della produzione" e le seguenti voci:

voce B 6 "costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

voce B 7 "costo della produzione per servizi";

voce B 8 "costo della produzione per godimento di beni di terzi";

voce B 9 "costo della produzione per il personale";

voce B 11 "costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

voce B 14 "costo della produzione per oneri diversi di gestione";

- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "valore della produzione";

c) qualità tecnica del progetto, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) risultati attesi: tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità rispetto allo stato dell'arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L'elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;

2) tipologia di innovazione: tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;

d) impatto del progetto, valutato sulla base dei seguenti elementi:

1) interesse industriale: tale elemento è valutato sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;

2) potenzialità di sviluppo: tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.

8. Ai fini della verifica della capacità di rimborso di cui al comma 4 e del calcolo degli indicatori relativi al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera *b)*, i dati contabili sono desunti dalla dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, allegata alla domanda di agevolazione. Tali dati devono essere relativi agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione per i quali il soggetto proponente ha approvato e depositato il bilancio, ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, ha presentato le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi, i dati riportati nella dichiarazione sono relativi solo all'ultimo esercizio per il quale è stato approvato e depositato il bilancio ovvero presentata la dichiarazione dei redditi. Il soggetto gestore procede ad effettuare la verifica dei predetti dati, acquisendo i bilanci depositati dei proponenti o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, richiedendo ai proponenti stessi le relative dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui nel corso di tali verifiche emergano dati difformi rispetto a quelli dichiarati dai soggetti proponenti, è anche ridefinita la posizione assunta dal progetto nell'eventuale graduatoria di accesso alla fase istruttoria di cui all'art. 2, comma 4.

9. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 7, il soggetto gestore procede ad attribuire un punteggio, secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'allegato n. 8, arrotondato alla seconda cifra decimale. Per gli indicatori relativi al criterio di cui al comma 7, lettera *b)*, il punteggio è ottenuto come media dei punteggi calcolati sui dati relativi a ciascuno degli ultimi due esercizi individuati ai sensi del comma 8 ovvero con riferimento solo all'ultimo esercizio nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi.

10. Nel caso di progetti congiunti i criteri di cui al comma 7, lettere *a)*, *c)* e *d)*, sono valutati complessivamente in relazione al progetto presentato; gli indicatori relativi al criterio di cui al comma 7, lettera *b)*, sono, invece, calcolati, secondo le modalità indicate al comma 9, con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti, con esclusione degli organismi di ricerca, e il relativo punteggio è ottenuto come media dei punteggi riferiti a tali soggetti, ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili a carico di ciascuno di essi senza considerare la parte di progetto realizzata da organismi di ricerca in qualità di co-proponenti.

11. L'attività istruttoria delle domande di agevolazione è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 per i progetti congiunti, sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella riportata nell'allegato n. 8;

b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti.

12. Nel caso di progetti congiunti, in relazione al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera *b)*, il soggetto gestore provvede, in caso di mancato raggiungimento del valore minimo di soglia indicato nella tabella riportata nell'allegato n. 8 anche per uno solo dei soggetti proponenti, a concludere l'esame istruttorio con esito negativo, senza procedere alla valutazione dei rimanenti criteri.

13. In ogni caso, anche qualora sia superato il valore minimo di soglia previsto in relazione al criterio di valutazione di cui al comma 7, lettera *b)*, il soggetto gestore, tenuto conto della situazione economico-patrimoniale del soggetto proponente, può proporre al Ministero di subordinare l'emanazione del decreto di concessione ad opportune condizioni.

Art. 4.

Adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni

1. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, invia le risultanze dell'attività istruttoria al Ministero. In caso di esito negativo di tale attività, il Ministero, attraverso il soggetto gestore, dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda al soggetto proponente ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, il soggetto gestore provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, richiedendo la presentazione, entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, della seguente documentazione necessaria per l'adozione del decreto di concessione:

a) dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;

c) eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole e medie dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto per l'ottenimento dell'anticipazione della prima quota di agevolazione, contenente l'autorizzazione per il Ministero di trattenere dall'ammontare dell'anticipazione una quota pari al 2 per cento;

d) nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni.

2. Il Ministero, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del decreto, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 trasmessa dal soggetto gestore, procede all'adozione del decreto di concessione e lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila provvede, entro 10 giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione, inviandone contestualmente una copia al soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.

3. Il soggetto beneficiario, ovvero il soggetto capofila nel caso di progetti congiunti, è tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto, a comunicare al soggetto gestore l'avvio del progetto, che deve intervenire, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. A tal fine deve essere inviata, entro 30 giorni dalla data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero dalla data di inizio dell'attività del personale interno, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Costi ammissibili

1. Le spese e i costi ammissibili, ai sensi dell'art. 6 del decreto, sono quelli relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, effettivamente sostenute ovvero imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera *a)*;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. I costi di cui al comma 1, determinati secondo i criteri riportati nell'allegato n. 9, sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione. In ogni caso non sono ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

3. I pagamenti dei titoli di spesa di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di bonifici bancari o attraverso SEPA Credit Transfer, con causale: "Bene/servizio acquisito ai sensi del Decreto MISE 20/06/2013". Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande di erogazione

1. Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore in non più di 5 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività come comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 3. La prima richiesta di erogazione può riguardare il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale.

2. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario presenta la richiesta relativa alle spese del progetto sostenute nel periodo di riferimento. Nel caso di progetti congiunti la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal soggetto capofila e deve riferirsi alle spese sostenute da tutti i soggetti proponenti nel periodo di riferimento. Unitamente alla richiesta di erogazione deve essere presentata la seguente documentazione:

a) rapporto tecnico sulle attività svolte;

b) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale). Nel caso di progetti congiunti il quadro riassuntivo dei costi deve dare evidenza oltre che dei costi complessivi del progetto anche dei costi sostenuti da ciascuno dei soggetti co-proponenti;

c) schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo;

d) dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate pro-rata;

e) documentazione di spesa, consistente nelle copie delle fatture d'acquisto o nei documenti contabili di valore probatorio equivalente, relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l'erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento;

f) nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota, in alternativa a quanto indicato nelle lettere precedenti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa; qualora il soggetto beneficiario abbia richiesto l'accesso alla garanzia del fondo di cui all'art. 12, comma 3, del decreto, l'erogazione dell'anticipazione è disposta a seguito della comunicazione di avvio del progetto di cui all'art. 4, comma 3;

g) nel caso di richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento, in aggiunta ai documenti sopra elencati, relazione tecnica finale sull'intero progetto concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti e un quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute.

3. Le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione e gli schemi in base ai quali deve essere redatta la richiesta sono definiti con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

4. La richiesta di erogazione del primo stato di avanzamento lavori deve essere presentata entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione e la richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere *f)* e *h)*, del decreto. La richiesta di erogazione per anticipazione non è considerata utile ai fini del rispetto del termine di presentazione relativo al primo stato di avanzamento lavori.

Art. 7.

Verifiche, controlli e ispezioni

1. Il soggetto gestore effettua, ai sensi dell'art. 12, comma 9, lettera *f)*, del decreto, una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica è indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati dal soggetto gestore, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo il soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle agevolazioni. Il soggetto gestore effettua la verifica a metà del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 3, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori.

2. Il soggetto gestore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, effettua, ai sensi dell'art. 12, comma 9, lettera *g)*, del decreto, una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato.

3. Sulla base della relazione tecnica del soggetto gestore e dell'intera documentazione tecnica e di spesa trasmessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, il Ministero provvede ad effettuare l'accertamento finale ai sensi dell'art. 14 del decreto.

4. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare, anche per il tramite del soggetto gestore, controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

Art. 8.

Indicatori di impatto, valori-obiettivo e monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 8 marzo 2013, gli impatti attesi del decreto sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati nella tabella riportata nell'allegato n. 10.

2. Gli indicatori e i relativi valori obiettivo di cui al comma 1 possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalità di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati.

3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a trasmettere, attraverso la procedura informatica predisposta dal soggetto gestore, con riferimento al primo e al secondo esercizio successivi alla conclusione del progetto, le seguenti informazioni:

a) dati di bilancio inerenti alle spese di ricerca e sviluppo, al fatturato, con specifica indicazione della parte relativa al settore produttivo oggetto della ricerca, e ai costi connessi al processo produttivo per la quantificazione dell'efficientamento dello stesso a seguito della realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo;

b) dati inerenti al personale qualificato, ossia il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 9.

Oneri informativi

1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180 e all'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 11 è riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti dal decreto e dal presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2014

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO N. 1

FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

DM 20 GIUGNO 2013

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentata da un unico soggetto

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20 GIUGNO 2013

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

C.F.: ……………………………………………

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro dalle imprese): …………………………………………………

Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………………

Natura giuridica: ……………………………….

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: …………………………………….....

Nome: …………………………………………..

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………

C.F. firmatario: …………………………………………….. in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ………………………………………

3. SEDE LEGALE

Comune di: ……………………………..…………………………………………………... prov.: …., CAP ……………

via e n. civ.: …………………………………………………………………………... Tel.: ……………………….........

4. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ……………………………………….

Nome: …………………………………………...

Società: …………………………………………………….- C.F.: ……………………………………… (da prevedere nel caso in cui il referente faccia riferimento ad una società esterna)

Tel.: ………………………… Cellulare: ……………………… Mail: …………………………………………

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto proponente,

DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 del Decreto MiSE 20 giugno 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 settembre 2013, n. 228, ed in particolare è:
   - ☐ un'impresa che esercita le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
   - ☐ un'impresa agro-industriale che svolge prevalentemente attività industriale;
   - ☐ un'impresa artigiana di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
   - ☐ un centro di ricerca con personalità giuridica;

b) ha una stabile organizzazione in Italia;

c) è regolarmente costituito e iscritto nel Registro delle imprese;

d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;

e) è in regime di contabilità ordinaria;

f) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

g) è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dal MiSE;

h) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (CE) n. 800/2008;

i) non ha ancora avviato, alla data di presentazione della presente domanda, il progetto di ricerca e sviluppo proposto;

j) non ha richiesto o ottenuto, a fronte dei costi previsti dal progetto proposto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, inclusi quelli a titolo di *de minimis*;

DICHIARA INOLTRE

- che l'impresa possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:
  - ☐ piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa: micro impresa ☐
  - ☐ media impresa;
  - ☐ grande impresa;

- che non ha presentato, né in forma singola né in forma congiunta, altre domande di agevolazioni a valere sulle risorse previste dal Decreto MiSE 20 giugno 2013;

- il progetto di ricerca e sviluppo è diretto allo sviluppo di una tecnologia appartenente al seguente ambito[1]:
  - ☐ tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
  - ☐ nanotecnologie;
  - ☐ materiali avanzati;
  - ☐ biotecnologie;
  - ☐ tecnologie di fabbricazione e trasformazione avanzata;
  - ☐ spazio;
  - ☐ tecnologie inerenti alle "Sfide per la società";

- il progetto di ricerca e sviluppo è diretto alla realizzazione di[2]:
  - ☐ nuovi prodotti o servizi;
  - ☐ nuovi processi;

---

[1] Deve essere indicato l'ambito prevalente in cui ricade il progetto.
[2] Scegliere una sola opzione.

- ☐ al notevole miglioramento dei prodotti o servizi esistenti;
- ☐ al notevole miglioramento dei processi esistenti.

Il sottoscritto dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di aver assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ……………………………..

CHIEDE

ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile sotto forma di finanziamento agevolato, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale avente per titolo: ……………………………………………………………….................

………

relativo al codice ATECO: .……………………………..… descrizione: ………………………………………………...,

dal costo complessivo ammissibile alle agevolazioni di € ……………………………… e della durata di mesi ……, con data di avvio che sarà comunicata ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), del Decreto MiSE 20 giugno 2013.

Il finanziamento agevolato, da determinare secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto stesso, è restituito in un numero di anni pari a …….[3]

ALLEGA

- ☐ Scheda Tecnica
- ☐ Piano di sviluppo
- ☐ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi al criterio di valutazione di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), del Decreto MiSE 20 giugno 2013

FIRMA DIGITALE

[3] Deve essere indicato il numero di anni del periodo di ammortamento del finanziamento senza considerare il periodo di preammortamento.

ALLEGATO N. 2

SCHEDA TECNICA

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL DM 20 GIUGNO 2013

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione sociale: ………………………………………………………. Forma giuridica: ………………………

Organismo di ricerca[1] ❑

Codice Fiscale: ………………………………………………………… Partita IVA: ..……………………………….

Sede legale nel Comune di: .... prov.: ….. CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

PEC ……………………………………………………………………………………………..

Sede amministrativa nel Comune di: .... prov.: ….. CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

Legale rappresentante: ....……………………………………………..

Estremi dell'atto costitutivo: ....

Scadenza: ....

Capitale sociale: .... di cui versato: ....
(ATTENZIONE: solo se vi è capitale sociale)

Iscrizione alla C.C.I.A.A. di: .... al n.: .... dal: ....

Iscrizione presso il Reg. Imprese di: .... al n.: .... dal: ....

Iscrizione all'INPS ufficio di: .... dal: .... settore: ....

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: ……………………………………....

Nome: …………………………………………..

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………………

C.F. firmatario: …………………………………………….. in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale)
………………………………………

3. UNITÀ PRODUTTIVE IN CUI SI SVOLGE IL PROGETTO

Comune di: .... prov.: …. CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

[1] L'organismo di ricerca è tenuto a compilare le sole parti pertinenti alla propria natura giuridica.

Comune di: .... prov.: …CAP: ....

via e n. civ.: .... tel.: .... fax: ....

4. DIMENSIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Dimensione del soggetto richiedente .... MICRO □…PI □…MI □…GI □

Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera: .... SI ❑ .. NO ❑

Il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese .... SI ❑ .. NO ❑

In caso affermativo descrivere brevemente la composizione del gruppo di appartenenza: ....

....

5. SETTORE DI ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Attività principale del soggetto proponente (ATECO 2007): ....

Descrizione dell'attività del soggetto proponente ....

....

6. DATI INERENTI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SOGGETTO PROPONENTE

Personale dipendente negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale (anno)		Esercizio precedente (anno)	
	Totale	di cui qualificato[2]	Totale	di cui qualificato[2]
Dirigenti				
Impiegati				
Operai				
Categorie speciali[3]				
Totale				

di cui addetti alle attività aziendali di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti (n. unità)	Ultimo esercizio sociale (anno)	Esercizio precedente (anno)
	Totale	Totale
Dirigenti		
Impiegati		
Operai		
Categorie speciali[3]		
Totale		

[2] Per personale qualificato si intende il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro del soggetto proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di laurea ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[3] Dove per categorie speciali si intende collaboratori a progetto, assegnisti, etc.

7. DATI INERENTI AL FATTURATO E ALL'EXPORT DEL SOGGETTO PROPONENTE

Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della presentazione della domanda e dell'esercizio precedente con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale (anno)	Esercizio precedente (anno)
Fatturato		
Quota export		

8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto proponente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che la presente Scheda Tecnica corrisponde al vero, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

FIRMA DIGITALE

ALLEGATO N. 3

PIANO DI SVILUPPO

A CORREDO DEL MODULO PER LA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE DI CUI AL DM 20 GIUGNO 2013

INDICE RAGIONATO DEGLI ARGOMENTI

I[a] PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEI SOGGETTI PROPONENTI

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

1) STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA E DI RICERCA E SVILUPPO

Per ogni soggetto proponente, descrivere la struttura organizzativa e fornire indicazioni sul management aziendale; fornire inoltre una dettagliata descrizione della struttura produttiva e della struttura dedicata ad attività di ricerca e sviluppo. Infine fornire elementi validi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazione in Italia.

2) SETTORE DI ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

Per ogni soggetto proponente descrivere l'attività svolta; fornire indicazioni quantitative sul mercato di riferimento e l'attuale posizione del proponente nel suddetto mercato, nonché le previsioni per il successivo triennio. Deve essere indicato anche il fatturato del soggetto proponente nell'ambito del settore produttivo oggetto della ricerca. Fornire inoltre informazioni quali - quantitative del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti. Dare indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti.

II[a] PARTE: ELEMENTI DESCRITTIVI DEL PROGETTO

1. TITOLO E DURATA DEL PROGETTO

Indicare il titolo del progetto e la sua durata in mesi, non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi (nota bene: i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione; per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno).

2. AMBITO TECNOLOGICO

Indicare la tecnologia al cui sviluppo è finalizzato il progetto tra quelle indicate nell'allegato al decreto MiSE 20 giugno 2013 – tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie di fabbricazione e trasformazione avanzate, tecnologie spaziali, tecnologie volte a realizzare gli obiettivi della priorità "Sfide per la società" - specificando il sotto ambito tecnologico di riferimento. Descrivere brevemente gli elementi del progetto con la tecnologia indicata.

3. SINTESI

Fornire una sintesi del progetto di ricerca e sviluppo proposto.

4. FINALITA'

Descrivere la finalità del progetto rispetto allo scenario di riferimento del settore di appartenenza e alle direttrici di sviluppo del mercato.

5. OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO

Descrivere l'obiettivo finale a cui il progetto è diretto. Devono essere evidenziate le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, del processo o del servizio da sviluppare e/o da migliorare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche per conseguire l'obiettivo finale nonché le soluzioni tecnologiche previste.

6. RESPONSABILE DEL PROGETTO

Fornire i riferimenti ed allegare CV.

7. OBIETTIVI REALIZZATIVI DEL PROGETTO

Articolare il progetto in obiettivi realizzativi per un numero massimo pari a 15, da raggiungere solo nel caso di particolari complessità e comunque da rispettare anche nel caso di progetto congiunto.

Indicare nella tabella seguente ciascun obiettivo realizzativo (OR) considerando che:

- *non possono esserci obiettivi realizzativi che prevedono lo svolgimento sia di attività di ricerca che di attività di sviluppo;*
- *in caso di progetti congiunti, gli obiettivi devono essere riferiti al singolo soggetto proponente. Non possono esserci obiettivi realizzativi che prevedono lo svolgimento di attività da parte di più soggetti proponenti.*

OR	Soggetto proponente	Tipologia Obiettivo (SS/RI)	Titolo OR
OR1			
…			
…			
…			
OR15			

Per ogni Obiettivo Realizzativo indicato nella tabella compilare i 3 moduli seguenti:

7.1. DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO REALIZZATIVO

Riportare il titolo dell'Obiettivo Realizzativo, il soggetto proponente preposto alla sua realizzazione (nel caso di progetti congiunti), la tipologia (RI/SS), i luoghi di svolgimento ed una sintetica descrizione dell'obiettivo realizzativo, che deve comprendere tutte le attività necessarie al suo raggiungimento riferite o ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo sperimentale.

7.2. ELENCO DELLE ATTIVITÀ DELL'OBIETTIVO REALIZZATIVO E RELATIVA DESCRIZIONE

Descrivere le attività previste nell'Obiettivo Realizzativo, evidenziando i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte. Devono essere indicate le risorse tecniche umane impiegate in funzione dell'Obiettivo Realizzativo da svolgere e i risultati specifici delle attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo stesso. Nella "tabella 3" dovrà essere riportato il dettaglio del personale impiegato suddiviso per categoria - dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali - indicando per ciascuna il numero di unità e il numero di ore previsto.

7.3. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Indicare la durata - in mesi - dell'Obiettivo Realizzativo.

8. RISULTATO INTERMEDIO ATTESO DEL PROGETTO

Descrivere il risultato intermedio - deliverable - del progetto atteso in relazione agli obiettivi realizzativi che saranno oggetto della verifica intermedia sullo stato di attuazione del progetto di cui all'articolo 12, comma 9, lettera f), del decreto MiSE 20 giugno 2013. Tale verifica intermedia sarà svolta a metà del periodo di realizzazione previsto, indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento. Il risultato intermedio deve essere verificabile e devono essere evidenziati a tal fine i parametri di valutazione ed i valori attesi.

9. RISULTATO FINALE ATTESO DEL PROGETTO

Descrivere il risultato finale - deliverable - del progetto atteso in relazione all'obiettivo finale, sulla base del quale verificare la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto, evidenziando i parametri di valutazione ed i valori attesi.

10. DIAGRAMMA TEMPORALE DEL PROGETTO

Cronoprogramma dei singoli obiettivi del progetto sulla base di quanto indicato nella tabella degli OR sopra riportata.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE VOCI DI SPESA PREVISTE NEL PROGETTO

Fornire le informazioni utili per la valutazione delle voci di costo "Attrezzature e strumentazioni", "Consulenze e prestazioni", "Materiali". Nel caso di progetti congiunti fornire le suddette informazioni per singolo proponente.

IIIª PARTE: ELEMENTI VALUTATIVI

1. CARATTERISTICHE DEI PROPONENTI E FATTIBILITA' TECNICA DEL PROGETTO

1.1. CAPACITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO CON RISORSE INTERNE

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Descrivere la capacità di realizzazione del progetto con risorse interne, evidenziando le competenze e le esperienze delle risorse interne del proponente/i rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade. Indicare la presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo. Fornire, inoltre, indicazioni sugli eventuali progetti di ricerca e sviluppo realizzati negli ultimi 3 anni, indicando l'ammontare complessivo delle spese di ricerca e sviluppo sostenute come risultanti dai bilanci relativi allo stesso periodo. Indicare eventuali altri progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nello stesso arco temporale del progetto proposto. Fornire indicazioni in merito alle capacità del personale interno di coordinare le attività da svolgere con soggetti terzi.

1.2. QUALITÀ DELLE COLLABORAZIONI

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Con riferimento alle collaborazioni con Organismi di Ricerca, in qualità di fornitori di servizi di consulenza, descrivere le competenze e le esperienze specifiche degli Organismi di Ricerca coinvolti rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto, l'attinenza delle attività previste nell'ambito della ricerca industriale ovvero dello sviluppo sperimentale e la misura in cui le attività risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto. Indicare, inoltre, la percentuale dell'ammontare complessivo delle spese del progetto a carico di ciascun Organismo di Ricerca (sono considerate le collaborazioni almeno pari al 10% dell'ammontare complessivo delle spese del progetto).

1.3. FATTIBILITÀ TECNICA DEL PROGETTO

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Descrivere l'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative. Con riferimento all'adeguatezza delle risorse

strumentali indicare l'idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo già in possesso del proponente; per le risorse strumentali di nuovo acquisto descrivere la pertinenza dei beni al progetto fornendo indicazioni utili a giustificare la congruità del relativo costo. Per quanto riguarda le risorse organizzative descrivere le procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo e le procedure adottate per la gestione delle attività. Indicare l'esperienza e le competenze professionali del responsabile tecnico del progetto.

2. QUALITÀ TECNICA DEL PROGETTO

2.1. RISULTATI ATTESI

Descrivere i risultati attesi del progetto. Con riferimento a questi ultimi, descrivere gli elementi utili a valutarne la rilevanza, l'utilità e l'originalità rispetto allo stato dell'arte. L'elemento di originalità deve essere evidenziato rispetto all'ambito internazionale (nazionale per le piccole e medie imprese) e non deve essere in alcun modo riconducibile a innovazioni meramente incrementali (nel caso di progetto congiunto, da effettuare per singolo proponente). Descrivere, inoltre, la capacita del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata.

2.2. TIPOLOGIA DI INNOVAZIONE

Con riferimento alla tipologia di innovazione, descrivere la capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi. Evidenziare se l'innovazione riguarda un notevole miglioramento di processo, un notevole miglioramento di prodotto, un nuovo processo o un nuovo prodotto.

3. IMPATTO DEL PROGETTO

3.1. INTERESSE INDUSTRIALE

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Descrivere il settore di destinazione dei risultati del progetto e le caratteristiche del mercato di riferimento, sia nazionale che estero, e la descrizione del sistema competitivo.

Descrivere l'interesse industriale alla realizzazione del progetto e le potenzialità di sviluppo ed esso connesse.

Con riferimento all'interesse industriale, descrivere l'impatto economico dei risultati attesi in termini di ricavi aggiuntivi / sostitutivi, quota export e margini previsti a regime. Inoltre indicare gli investimenti previsti ai fini dell'industrializzazione dei risultati ed eventuali ricadute occupazionali. Illustrare la capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati.

3.2. POTENZIALITÀ DI SVILUPPO

(Nel caso di progetto congiunto fornire le seguenti informazioni per singolo soggetto proponente)

Con riferimento alle potenzialità di sviluppo, descrivere la capacita del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro.

4. EFFETTO DI INCENTIVAZIONE (SOLO PER GRANDI IMPRESE)

Indicare l'evoluzione, nell'ultimo triennio e nel periodo di svolgimento del progetto proposto, delle spese di ricerca e sviluppo, del numero delle persone che si dedicano alle attività di R&S, del fatturato e del rapporto tra spese di R&S e fatturato, secondo il seguente prospetto:

	Media valori dell'ultimo triennio	*Media prevista nel periodo del progetto*
Spese di R&S		
Addetti alle attività di R&S		
Fatturato		
Spese di R&S/fatturato		

In particolare deve essere dimostrato almeno uno dei seguenti elementi, sulla base di un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate, rispettivamente, dalla presenza e dall'assenza di aiuti:

a) *aumento significativo delle dimensioni del progetto: un aumento dei costi totali dei progetto o un aumento dei numero di persone assegnate ad attività di ricerca e sviluppo (R&S).*

Nel primo caso fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del costo totale del progetto a carico dell'impresa - senza diminuzione delle spese sostenute dal richiedente rispetto ad una situazione senza l'agevolazione - corredata della seguente tabella:

Costi previsti per il progetto in assenza dell'agevolazione	*Costi previsti per il progetto in presenza dell'agevolazione*	*Differenza*	
		Valori assoluti	*%*
€	€	€	

Nel secondo caso fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di persone dell'impresa assegnate al progetto di R&S corredata della seguente tabella:

N. persone impegnate nel progetto in assenza dell'agevolazione	*N. persone impegnate nel progetto in presenza dell'agevolazione*	*Differenza*	
		Valori assoluti	*%*
€	€	€	

b) *aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto.*

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato, in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati.

c) *aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti:*

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi una riduzione dei tempi per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza agevolazione, corredata della seguente tabella:

Tempi previsti in assenza dell'agevolazione	*Tempi previsti in presenza dell'agevolazione*	*Differenza*	
		Valori assoluti	*%*
mesi	*mesi*	*mesi.*	

d) *aumento dell'importo totale della spesa di ricerca e sviluppo: aumento della spesa totale di R&S da parte del soggetto richiedente l'aiuto*

Fornire un'analisi dimostrativa che evidenzi l'aumento della spesa totale di R&S da parte del richiedente l'agevolazione; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di R&S sostenute dal richiedente l'agevolazione rispetto al fatturato totale dell'ultimo bilancio approvato, corredata delle seguenti tabelle:

Spesa totale di R&S dell'impresa nel periodo dl realizzazione del progetto, in assenza dell'agevolazione	*Spesa totale di R&S dell'impresa nel periodo di realizzazione del progetto, in presenza dell'agevolazione*	*Differenza*	
		Valori assoluti	*%*
€	*€*	*€*	

Risorse stanziate per la realizzazione del progetto in assenza dell'agevolazione	*Risorse stanziate per la realizzazione del progetto in presenza dell'agevolazione*	*Differenza*	
		Valori assoluti	*%*
€	*€*	*€*	

Rapporto spese R&S rispetto al fatturato totale dell'impresa in assenza dell'agevolazione	*Rapporto spese R&S rispetto al fatturato totale dell'impresa in presenza dell'agevolazione*	*Differenza*
		Valore %
%	*%*	

SINTESI NUMERICA DEL PIANO DI SVILUPPO

Tab.1 – Costi del progetto

(Nel caso di progetto congiunto le seguenti tabelle devono essere compilate con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

A.1) Attività di ricerca	Spesa prevista	Percentuale di imputazione al progetto	Costo ammissibile	Costo relativo ad aree 107.3.a	Costo relativo ad altre aree
A.1.1 Personale interno (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 3)					
Totale A.1.1					
A.1.2 Spese generali					
Totale A.1.2					
A.1.3 Strumenti e attrezzature (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 4)					
Totale A.1.3					
A.1.4. Acquisizione servizi di consulenza					
Totale A.1.4					
A.1.5 Materiali e forniture					
Totale A.1.5					
Totale generale A.1) Attività di ricerca					
A.2) Attività di sviluppo	Spesa prevista	Percentuale di imputazione al progetto	Costo ammissibile	Costo relativo ad aree 107.3.a	Costo relativo ad altre aree
A.2.1 Personale interno (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 3)					
Totale A.2.1					
A.2.2 Spese generali					
Totale A.2.2					
A.2.3 Strumenti e attrezzature (il dettaglio di tali costi è riportato nella Tabella 4)					
Totale A.2.3					
A.2.4 Acquisizione servizi di consulenza					
Totale A.2.4					
A.2.5 Materiali e forniture					
Totale A.2.5					
Totale generale A.2) Attività di sviluppo					
TOTALE GENERALE ***Attività di ricerca (A.1) e attività di sviluppo (A.2)***					

Tab.2 – Impegno e costo del personale impegnato nel progetto
(Nel caso di progetto congiunto la seguente tabella deve essere compilata con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

Figura professionale / competenze	**N° addetti**	**Di cui donne**	**N. Ore totali**	**Costo totale**
Dirigenti				
Quadri				
Impiegati				
Categorie speciali				
Totale				

TABELLE DI DETTAGLIO

Tab.3 – Personale impegnato per obiettivo realizzativo
(Nel caso di progetto congiunto la seguente tabella deve essere compilata con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

OR	Tipologia Obiettivo (RI/ SS)	Categoria Personale Dirigente (ore uomo)	Categoria Personale Impiegati (ore uomo)	Categoria Personale Operai (ore uomo)	Categoria Personale Categorie Speciali (ore uomo)	Totale Personale per Obiettivo (ore uomo)	Di cui Ore in aree 107.3.a
TOTALE di cui:							
TOTALE RI							
TOTALE SS							
COSTO ORARIO							

Tab.4 – Attrezzature e Strumentazioni

(Nel caso di progetto congiunto la seguente tabella deve essere compilata con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti)

Attrezzature e strumentazioni	Spesa prevista (€) al netto di IVA	Indicazione degli OR per i quali il bene è utilizzato	Percentuale di imputazione alle attività di SS[1]	Periodo di ammortamento fiscale del bene (mesi)	Periodo di utilizzo nel progetto (mesi)	Percentuale di imputazione al progetto[2]	Costo ammissibile (€)	Costo ammissibile di cui in aree 107.3.a
TOTALE di cui:								
TOTALE RI								
TOTALE SS								

[1] Indicare la percentuale di imputazione del bene alle attività di sviluppo sperimentale (SS) prevista nel progetto proposto.
[2] Nel caso in cui il bene è utilizzato contemporaneamente per altre attività non rientranti nel progetto di ricerca e sviluppo proposto, indicare la percentuale di imputazione del bene al progetto.

ALLEGATO N. 4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI CONTABILI UTILI PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ DI RIMBORSO E DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DI CUI RISPETTIVAMENTE ALL'ART. 9, COMMA 1 E ALL'ART. 9, COMMA 2, LETTERA B) DEL DECRETO 20 GIUGNO 2013

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA PROPONENTE[1]

C.F.: ……………………………………………

Denominazione impresa: ……………………………………………………………………………………………

Natura giuridica: ……………………………….

2. DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DELEGATO

Cognome: ……………………………………....

Nome: …………………………………………..

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………

C.F. firmatario: ……………………………………………..in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ………………………………………

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto proponente,

DICHIARA CHE

ai fini del calcolo della capacità di rimborso e del punteggio relativo al criterio di valutazione di cui rispettivamente all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi:

- ☐ agli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione come desumibili dai relativi bilanci approvati e depositati ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle relative dichiarazioni dei redditi presentate e dai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali;
- ☐ (*nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di 2 esercizi contabili*) all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione come desumibili dal relativo bilancio approvato e depositato ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalla relativa dichiarazione dei redditi presentata e dal relativo bilancio redatto secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali;

[1] Tale dichiarazione deve essere resa anche dagli Organismi di ricerca nel caso in cui richiedano le agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato.

Dati relativi al Conto economico	**Esercizio …….**	**Esercizio …….**
Risultato prima delle imposte		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (sezione B, punto 10, lettera A)		
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (sezione B, punto 10, lettera B)		
Valore della produzione (Totale della voce A)		
Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B 6)		
Costo della produzione per servizi (voce B 7)		
Costo della produzione per godimento di beni di terzi (voce B 8)		
Costo della produzione per il personale (voce B 9)		
Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B 11)		
Costo della produzione per oneri diversi di gestione (voce B 14)		
Interessi e altri oneri finanziari (voce C 17)		

Dati relativi allo Stato patrimoniale	**Esercizio …….**	**Esercizio …….**
Totale della voce A del Passivo - Patrimonio netto		
Totale degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo – Debiti		
Totale della voce B dell'Attivo - Immobilizzazioni		
Totale del Passivo		

Il sottoscritto dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA DIGITALE

4. DATI RELATIVI AL CONTROFIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Cognome: ……………………………………....

Nome: …………………………………………..

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………………

C.F. firmatario: …………………………………………..

in qualità di[2] …………………………………

[2] Indicare l'ipotesi che ricorre: Presidente del Collegio sindacale, revisore legale, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, consulente del lavoro o responsabile del centro di assistenza fiscale.
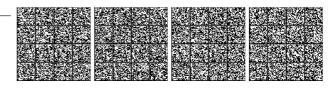
5. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di Presidente del Collegio sindacale/revisore legale/dottore commercialista/ragioniere o perito commerciale/consulente del lavoro/responsabile del centro di assistenza fiscale,

DICHIARA CHE

i dati esposti nelle tabelle sopra riportate sono quelli desumibili dai bilanci approvati e depositati ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle dichiarazioni dei redditi presentate e dai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali, relativi:

☐ agli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

☐ all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Il sottoscritto dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA DIGITALE

ALLEGATO N. 5

FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

DM 20 GIUGNO 2013

Modulo per la domanda delle agevolazioni presentata da più proponenti

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MODULO PER LA DOMANDA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
A VALERE SULLE RISORSE PREVISTE DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20 GIUGNO 2013

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CAPOFILA

C.F.: ……………………………………………

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese): …………………………………………………

Denominazione impresa: ……………………………………………………………………………………………...

Natura giuridica: ……………………………….

Sede legale:

Comune di: …………………………...…………………………………………………. prov.: …., CAP ……………

via e n. civ.: ………………………………………………………………………..   Tel.: ……………………….........

2. DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ALTRI SOGGETTI PROPONENTI

C.F.: ……………………………………………

Posta elettronica certificata[1]: …………………………………………………

Denominazione: ………………………………………………………………………………………………………

Natura giuridica: ……………………………….

Sede legale:

Comune di: …………………………...…………………………………………………. prov.: …., CAP ……………

via e n. civ.: ………………………………………………………………………..   Tel.: ……………………….........

C.F.: ……………………………………………

Posta elettronica certificata[1]: …………………………………………………

Denominazione: ……………………………………………………………………………………………

Natura giuridica: ……………………………….

Sede legale:

Comune di: …………………………...…………………………………………………. prov.: …., CAP ……………

via e n. civ.: ………………………………………………………………………..   Tel.: ……………………….........

---

[1] Se iscritto al Registro delle imprese indicare quella risultante dal Registro stesso.

3. DATI INERENTI ALLA FORMA CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE

Forma contrattuale di collaborazione[2] ………...……………………………………………………………………

denominazione: ……………………………………………………………………………………………………….

4. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: ……………………………………....

Nome: …………………………………………..

Sesso: M[ ]/F[ ]   Data di nascita: …./…./....   Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………..

C.F. firmatario: ……………………………………………..in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ……………………………………… del soggetto capofila

5. REFERENTE DA CONTATTARE

Cognome: ……………………………………….

Nome: …………………………………………...

Società: ……………………………………………………………………………..- C.F.: ………………………………

(da prevedere nel caso in cui il referente faccia riferimento a una società esterna)

Tel.: …………………………   Cellulare: ………………………   Mail: …………………………………………….

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto capofila,

DICHIARA CHE

- il progetto di ricerca e sviluppo è diretto allo sviluppo di una tecnologia appartenente al seguente ambito[3]:
  - ☐ tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
  - ☐ nanotecnologie;
  - ☐ materiali avanzati;
  - ☐ biotecnologie;
  - ☐ tecnologie di fabbricazione e trasformazione avanzata;
  - ☐ spazio;
  - ☐ tecnologie inerenti le "Sfide per la società";
- il progetto di ricerca e sviluppo è diretto alla realizzazione di[4]:
  - ☐ nuovi prodotti o servizi;

---

[2] Indicare Contratto di rete o la forma contrattuale di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato, ecc.).
[3] Deve essere indicato l'ambito prevalente in cui ricade il progetto.
[4] Scegliere una sola opzione.

- ☐ nuovi processi;
- ☐ al notevole miglioramento dei prodotti o servizi esistenti;
- ☐ al notevole miglioramento dei processi esistenti;

Il sottoscritto dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di aver assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, , n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. ……………………………..

CHIEDE

ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 20 giugno 2013, le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale e ricerca industriale avente per titolo …………………………………………………………………………………………………….……

……

relativo al codice ATECO: ……………………….. descrizione: ………………………………………………………,

dal costo complessivo ammissibile alle agevolazioni pari a € ……………………… della durata di mesi ……, con data di avvio che sarà comunicata ai sensi dell'art. 5 comma 2, lett. b) del Decreto MiSE 20 giugno 2013, così ripartito tra i soggetti proponenti[5]:

1. denominazione (soggetto capofila): ……………………………………………………………………………...
   qualificabile come:
   □ piccola impresa;
   □ media impresa;
   □ grande impresa;
   costo ammissibile alle agevolazioni € ………………………….. pari al … % del costo complessivo ammissibile alle agevolazioni;

2. denominazione: ……………………………………………………………………………………………………...
   qualificabile come:
   ☐ piccola impresa
   ☐ media impresa
   ☐ grande impresa
   ☐ organismo di ricerca
   costo ammissibile alle agevolazioni € ………………………….. pari al … % del costo complessivo ammissibile alle agevolazioni;

3. denominazione: ……………………………………………………………………………………………………...
   qualificabile come:

[5] Indicare per ciascun soggetto proponente la denominazione e il costo complessivo a suo carico.

☐ piccola impresa
☐ media impresa
☐ grande impresa
☐ organismo di ricerca

costo ammissibile alle agevolazioni € ………………………….. pari al … % del costo complessivo ammissibile alle agevolazioni;

Le agevolazioni sono richieste nelle seguenti forme articolate in relazione ai soggetti proponenti:

1. denominazione: …………………………. (soggetto capofila) finanziamento agevolato da determinare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto MiSE 20 giugno 2013 e da restituire in un numero di anni pari a[6] …..;
2. denominazione: ………………………….
   - ☐ finanziamento agevolato da determinare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto MiSE 20 giugno 2013 e da restituire in un numero di anni pari a[6] …..;
   - ☐ (*solo nel caso di Organismi di ricerca*) contributo diretto alla spesa da determinare ai sensi dell'articolo 6 del Decreto MiSE 20 giugno 2013;
3. denominazione: ………………………….
   - ☐ finanziamento agevolato da determinare secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto MiSE 20 giugno 2013 e da restituire in un numero di anni pari a[6] …..;
   - ☐ (*solo nel caso di Organismi di ricerca*) contributo diretto alla spesa da determinare ai sensi dell'articolo 6 del Decreto MiSE 20 giugno 2013.

ALLEGA

- ❑ Scheda Tecnica, per ciascuno dei soggetti proponenti
- ❑ Piano di sviluppo
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, per ciascuno dei soggetti proponenti, relativa ai requisiti di accesso previsti dal Decreto MiSE 20 giugno 2013
- ❑ Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, per ciascuno dei soggetti proponenti ad esclusione degli Organismi di Ricerca, concernente i dati contabili utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi al criterio di valutazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del Decreto MiSE 20 giugno 2013
- ❑ Contratto di collaborazione
- ❑ Mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico

Soggetto Capofila

FIRMA DIGITALE

[6] Deve essere indicato il numero di anni del periodo di ammortamento del finanziamento senza considerare il periodo di preammortamento.

ALLEGATO N. 6

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO RELATIVA AI REQUISITI DI ACCESSO PREVISTI DALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20 GIUGNO 2013

IMPRESE PROPONENTI

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA PROPONENTE

C.F.: ……………………………………………

Denominazione impresa: ………………………………………………………………………………………………..

Natura giuridica: ……………………………….

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: …………………………………….....

Nome: …………………………………………..

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………………………………...

C.F. firmatario: ……………………………………………..in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ………………………………………

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto proponente,

DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE

a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto MiSE 20 giugno 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 settembre 2013, n. 228;
b) ha una stabile organizzazione in Italia;
c) è regolarmente costituito e iscritto nel Registro delle imprese;
d) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
e) è in regime di contabilità ordinaria;
f) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dal MiSE;
h) non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento n. 800/2008;
i) non ha ancora avviato, alla data di presentazione della domanda, il progetto di ricerca e sviluppo proposto;

j) non ha richiesto o ottenuto, a fronte dei costi previsti dal progetto proposto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di *de minimis*;

DICHIARA INOLTRE

- che il soggetto proponente possiede i requisiti, come definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, recepita con DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, di:
  - ☐ piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa: micro impresa ☐
  - ☐ media impresa;
  - ☐ grande impresa.
- che non ha presentato, né in forma singola né in forma congiunta, altre domande di agevolazioni a valere sulle risorse previste dal Decreto MiSE 20 giugno 2013.

Il sottoscritto dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Soggetto Proponente
FIRMA DIGITALE

ALLEGATO N. 7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO RELATIVA AI REQUISITI DI ACCESSO
PREVISTI DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20 GIUGNO 2013

ORGANISMI DI RICERCA

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'ORGANISMO DI RICERCA CO-PROPONENTE

C.F.: ……………………………………………

Denominazione Organismo di ricerca: ……………………………………………………………………………………

Natura giuridica: ……………………………….

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DOMANDA

Cognome: ……………………………………....

Nome: …………………………………………..

Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita: …./…./.... Provincia: ….

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………………………………...

C.F. firmatario: ……………………………………………..in qualità di (legale rappresentante/procuratore speciale) ………………………………………

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore del soggetto proponente,

DICHIARA CHE IL SOGGETTO PROPONENTE

- rientra tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del Decreto MiSE 20 giugno 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 28 settembre 2013, n. 228 in quanto:
  - opera senza scopo di lucro;
  - la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
  - tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
  - le imprese in grado di esercitare influenza (eventuali azionisti o membri), non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo, né ai risultati prodotti;
- ha una stabile organizzazione in Italia;
- è in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dal MiSE;
- non ha ancora avviato, alla data di presentazione della domanda, il progetto di ricerca e sviluppo proposto;

- non ha richiesto od ottenuto, a fronte dei costi previsti dal progetto proposto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di *de minimis*;
- partecipa, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 10 del Decreto MiSE 20 giugno 2013, come modificato dal decreto 4 dicembre 2013, in qualità di Organismo di ricerca ovvero istituto, dipartimento o unità organizzativo-funzionale dell'Organismo di ricerca dotato di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, a un solo progetto di ricerca e sviluppo per il quale sono richieste le agevolazioni previste dallo stesso decreto.

DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO PROPONENTE[1]

- è regolarmente costituito e iscritto nel Registro delle imprese;
- è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposto a procedure concorsuali;
- è in regime di contabilità ordinaria;
- non è in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento n. 800/2008;
- non rientra tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Il sottoscritto dichiara infine:

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

- di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Soggetto Proponente
FIRMA DIGITALE

[1] Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Organismo di ricerca abbia la natura giuridica di "impresa".

ALLEGATO N. 8

Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valuazione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013

	Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	Indicatore/Argomenti di valutazione	Condizioni	Punteggio	Punteggio Max del criterio	Soglia minima ambito di valutazione	Punteggio Max dell'ambito di valutazione
1	Caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto	Capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne	A = da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade	Non previsti		8	13	22
		Qualità delle collaborazioni	B = da valutare sulla base delle collaborazioni con Organismi di ricerca	Non previsti		7		
		Fattibilità tecnica del progetto	C = da valutare sulla base dell'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative	Non previsti		7		
2	Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	D= Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni	0% < D < 120%	D * 5	6	17	27
				D ≥ 120%	6			
		Indipendenza finanziaria	E = Rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo	E < 0%	0	9		
				0% ≤ E< 30%	E * 30			
				E ≥ 30%	9			
		Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato	F = Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato	F ≥ 15%	0	8		
				F <15%	8 - F * 53			
		Incidenza gestione caratteristica sul fatturato	G = Rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato	G < 0%	0	4		
				0% ≤ G < 8%	G * 50			
				G ≥ 8%	4			
3	Qualità tecnica del progetto	Risultati attesi	H = da valutare sulla base della rilevanza e originalità dei risultati attesi	Non previsti		15	16	27
		Tipologia di innovazione	I = da valutare con riferimento alla tipologia di innovazione apportata dal progetto	Non previsti		12		
4	Impatto del progetto	Interesse industriale	L =da valutare sulla base dell'interesse industriale all'esecuzione del progetto	Non previsti		12	14	24
		Potenzialità di sviluppo	M = da valutare sulla base della capacità del progetto di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori	Non previsti		12		

Soglia minima complessiva	70

ALLEGATO N. 9

Criteri per la determinazione dei costi

a) Personale

a.1 Personale dipendente:

Questa voce comprende il personale del soggetto proponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza, dei quali ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma. Tali schemi dovranno essere sottoscritti dal singolo addetto, ovvero dal capo reparto per il personale ausiliario, e dovranno, inoltre, essere controfirmati dal responsabile del programma.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa. Per il personale dipendente da Enti Pubblici di Ricerca (EPR) le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560; per il personale dipendente da Università pubbliche si assumono pari a 1500;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

a.2 Personale non dipendente:

Questa voce comprende il personale in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto a progetto o interinale, nonché, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto beneficiario. Il contratto, a progetto o interinale, dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto beneficiario.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

Per la determinazione della base di calcolo del "costo orario":

- per il personale impiegato nel programma con contratto a progetto, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- per il personale impiegato nel programma con contratto interinale, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione

di lavoro temporaneo sottoscritto con l'impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;

- per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait delle spese generali.

Il "costo orario" è, quindi, determinato dividendo per ogni persona il costo annuo lordo, come sopra individuato, per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa; Per il personale dipendente da Enti Pubblici di Ricerca (EPR) le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560; per il personale dipendente da Università pubbliche si assumono pari a 1500.

b) Strumenti e attrezzature

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il programma di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il programma, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene. In particolare dovranno essere forniti:

- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento;
- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.

Ai fini dell'ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il programma.

c) Servizi di consulenza

La voce comprende sia costi relativi a servizi di consulenza che costi per prestazioni di terzi e per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi contenuti nell'allegato n. 10. In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

I costi per le attività svolte dall'amministratore unico non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione a un incarico, conferito dal Consiglio di amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.

Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo. Il costo è determinato in base alla fattura, al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il programma, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

d) Spese generali

Le spese generali, per ciascuno stato di avanzamento lavori, sono imputate al programma nel limite massimo del 50% delle spese per il personale di cui alla lettera a).

Sono considerate ammissibili qualora rendicontate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell'impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Sono quindi certificate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio

sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all'ultimo bilancio approvato relativo al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. A conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è rideterminata dal soggetto beneficiario con ricalcolo della percentuale pro-rata e verificata dal soggetto gestore nell'ambito della verifica finale, sulla base dei bilanci di esercizio relativi al periodo di effettivo svolgimento del programma, ove già approvati. In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, il soggetto beneficiario può rendicontare le spese generali sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano debitamente giustificate e documentate. In tale caso, a conclusione del programma, l'incidenza delle spese generali è verificata dal gestore, nell'ambito della verifica finale, sulla base dei giustificativi di spesa.

e) Materiali

In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, ecc.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

ALLEGATO N. 10

Indicatori e valori obiettivo relativi al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013

INDICATORI	UNITÀ DI MISURA	VALORE OBIETTIVO
Indicatori relativi all'intervento		
Progetti finanziati	n.	340
Progetti finanziati da PMI	n.	204
Progetti che realizzano collaborazioni con Organismi di ricerca e/o Università	%	10%
di cui pubbliche	*%*	*60%*
Imprese che rispettano la tempistica prevista	%	55%
Progetti conclusi (totale)	n.	204
Progetti PMI conclusi	n.	120
Indicatori di R&S		
Spesa in ricerca e sviluppo (relativa ai progetti conclusi)	mln/€	285,00
Addetti R&S	n.	770
Giornate uomo attività R&S	n.	205.000
Indicatori di innovazione		
Imprese che introducono innovazione di prodotto/processo (rispetto ai progetti conclusi)	%	44%
di cui		
Innovazione di prodotto (rispetto ai progetti conclusi di innovazione)	*%*	*65%*
Innovazione di processo (rispetto ai progetti conclusi di innovazione)	*%*	*35%*
Imprese che introducono nuovo prodotto/processo (rispetto ai progetti conclusi)	%	56%
di cui		
Nuovo prodotto (rispetto ai progetti conclusi al netto dei progetti di innovazione)	*%*	*65%*
Nuovo processo (rispetto ai progetti conclusi al netto dei progetti di innovazione)	*%*	*35%*
Progetti industrializzati (rispetto al totale dei progetti conclusi)	%	35%
Indicatori ex post		
Incremento spesa R&S su fatturato	⍰%	+1,7%
Incremento del fatturato nell'ambito del settore produttivo oggetto della ricerca	⍰%	+7%
Creazione di nuova occupazione qualificata rispetto al momento di presentazione della domanda	moltiplicatore	1,3

ALLEGATO N.11

Elenco degli oneri informativi previsti
dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 e
dal decreto direttoriale 25 luglio 2014

ONERI INTRODOTTI [*]

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 20/06/2013, art. 10 e DD 25/07/2014, art. 1		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☒	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al decreto direttoriale 25/07/2014, e include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle dimensioni di impresa. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

- scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al decreto direttoriale 25/07/2014;
- piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 al decreto direttoriale 25/07/2014;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al decreto direttoriale 25/07/2014.

Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, i moduli da utilizzare sono rispettivamente:

- domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5 al decreto direttoriale 25/07/2014;
- scheda tecnica redatta, per ciascuno dei Soggetti proponenti, secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al decreto direttoriale 25/07/2014;
- piano di sviluppo redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 al decreto direttoriale 25/07/2014;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione, redatta, per ciascuno per soggetti proponenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa, secondo lo schema di cui all'allegato n. 4 al decreto direttoriale 25/07/2014;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti di accesso previsti dall'art. 4 del DM 20/06/2013, redatta, per ciascuno per Soggetti proponenti ad eccezione degli Organismi di ricerca, secondo lo schema di cui all'allegato n. 6 al decreto direttoriale

[*] Trattandosi di un nuovo intervento non vi sono "oneri eliminati".

25/07/2014;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio relativa ai requisiti di accesso previsti dall'art. 4 del DM 20/06/2013, redatta dai soli Organismi di ricerca secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al decreto direttoriale 25/07/2014.

La domanda di agevolazione e la documentazione allegata, firmate digitalmente, sono presentate attraverso un'apposita procedura guidata nel sito istituzionale www.mise.gov.it.

2) Sottoscrizione del provvedimento di concessione			
Riferimento normativo interno	DM 20/06/2013, art. 11 e DD 25/07/2014, art. 4		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a sottoscrivere il provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

3) Domanda di erogazione			
Riferimento normativo interno	DM 20/06/2013, art. 12 e DD 25/07/2014, art. 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	x	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione è presentata dall'impresa secondo gli schemi e le modalità indicate nel sito istituzionale www.mise.gov.it. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
- rapporto tecnico sulle attività svolte;
- quadro riassuntivo dei costi sostenuti. Nel caso di progetti congiunti il quadro riassuntivo dei costi deve dare evidenza oltre che dei costi complessivi del progetto anche dei costi sostenuti da ciascuno dei soggetti co-proponenti;
- schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo;
- dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate pro-rata;
- documentazione di spesa, consistente nelle copie delle fatture d'acquisto o nei documenti contabili di valore probatorio equivalente, relativa al periodo temporale per il quale viene richiesta l'erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento;
- nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota, in alternativa a quanto indicato nelle lettere precedenti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa; qualora il

soggetto beneficiario abbia richiesto l'accesso alla garanzia del fondo di cui all'articolo 12, comma 3, del *decreto*, l'erogazione dell'anticipazione è disposta a seguito della comunicazione di avvio del progetto di cui all'articolo 4, comma 3; - nel caso di richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento, in aggiunta ai documenti sopra elencati, relazione tecnica finale sull'intero progetto concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti e un quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute La domanda di erogazione del primo stato di avanzamento lavori deve essere presentata entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione e la richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DM 20/06/2013.

4) Comunicazione delle variazioni			
Riferimento normativo interno	DM 20/06/2013, art. 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	x	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute, sia conseguenti a operazioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell'attività, sia relative agli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo e della tempistica di realizzazione.

5) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate			
Riferimento normativo interno	DM 20/06/2013, art. 14		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	x	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa tiene a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma di ricerca e sviluppo. L'impresa tiene inoltre a disposizione la documentazione tecnica relativa alle attività svolte, nonché i prototipi realizzati, fino all'accertamento finale sulla realizzazione del progetto disposto dal Ministero.

6) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero dello sviluppo economico o da organismi statali o sovrastatali			
Riferimento normativo interno	DM 20/06/2013, artt. 12, 14 e 16		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
In ogni fase del procedimento l'impresa consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

7) Fornitura di informazioni e dati			
Riferimento normativo interno	DM 20/06/2013, art. 16		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
x	☐	☐	☐

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero dello sviluppo economico allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

8) Rilevazione separata dei costi per attività di ricerca da quelli per attività di sviluppo			
Riferimento normativo interno	DD 25/07/2014, art. 5		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
☐	☐	☐	x

Che cosa cambia per l'impresa
L'impresa garantisce che i costi sostenuti nell'ambito del progetto per lo svolgimento di attività di ricerca industriale siano rilevati separatamente da quelli sostenuti per lo svolgimento di attività di sviluppo sperimentale.

14A06102
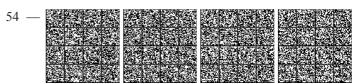
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 15 luglio 2014 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al Signor Jae-bok Chang, Console Generale della Repubblica di Corea in Milano.

14A06076

Rilascio di *exequatur*

In data 15 luglio 2014 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Oliver Brochet, Console generale della Repubblica francese in Milano.

14A06077

Istituzione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Tripoli (Libia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 2014, presso l'Ambasciata d'Italia in Tripoli (Libia) è istituita una Cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: le Baladiye di Tripoli, Nigat al-Khams, al-Jebel al-Gharbi, Shararah e Golfo della Sirte.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2014

Il Ministro: MOGHERINI

14A06078

Modifica delle circoscrizioni territoriali degli uffici Consolari in Argentina

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca è modificata come segue: le province di Chubut, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur e i seguenti Partidos della provincia di Buenos Aires: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahia Bianca, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suarez, Daireaux, Guamini, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos, Villarino.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires è determinata come segue: la città autonoma di Buenos Aires e i seguenti partidos della Provincia di Buenos Aires: Avellaneda, Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodriguez, General San Martín, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Cordoba è determinata come segue: le province di Catamarca, Cordoba, La Rjoia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero e Tucuman.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in Rosario è determinata come segue: le province di Chaco, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Misiones, Santa Fe e i seguenti Partidos della provincia di Buenos Aires: Arrecifes, Capitan Sarmiento, Carmen de Areco, Colon, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolas.

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia in La Plata è così modificata: i seguenti Partidos della Provincia di Buenos Aires: Alberti, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Bragado, Brandsen, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Castelli, Chacabuco, Chascomús, Chivilcoy, Dolores, Ensenada, Florencio Varela, Fiorentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Guido, General La Madrid, General Las Heras, General Lavalle, General Paz, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, La Plata, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lezama, Lincoln, Lobos, Magdalena, Mercedes, Monte, Navarro, Nueve de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Pila, Punta Indio, Quilmes, Rivadavia, Roque Pérez, Saladillo, Salliqueló, Suipacha, Tapalqué, Tordillo, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo.

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia in Mar del Plata è così modificata: i seguenti Partidos della provincia di Buenos Aires: Ayacucho, Balcarce, Benito Juarez, General Alvarado, General Madariaga, General Pueyrredon, La Costa, Loberia, Maipù, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Villa Gesell.

Art. 7.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale del Consolato d'Italia in Mendoza è determinata come segue: le province di Mendoza, San Juan e San Luis.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare in Lomas de Zamora, posta alle dipendenza del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, è così modificata: i seguenti Partidos della provincia di Buenos Aires: Almirante Brown, Esteban Echeverria, Ezeiza, Lanus, Lomas de Zamora, Presidente Peron, San Vicente.

Art. 9.

A decorrere dal 1° luglio 2014, la circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare in Moron, posta alle dipendenza del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, è così modificata: i seguenti Partidos della provincia di Buenos Aires: Hurlingham, Ituzaingo, La Matanza, Moron.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06079

Istituzione di un vice Consolato onorario in Spalato (Croazia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Spalato (Croazia) un vice Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Fiume, con la seguente circoscrizione territoriale: la Contea di Spalato e della Dalmazia (con capoluogo la città di Spalato), la Contea di Zara (con capoluogo la città di Zara) e la Contea di Sebenico e Knin (con capoluogo la città di Sebenico).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06080

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3518
Yen	136,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,468
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,79150
Fiorino ungherese	309,56
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1511
Nuovo leu romeno	4,4445
Corona svedese	9,2592
Franco svizzero	1,2144
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3975
Kuna croata	7,6165
Rublo russo	47,4681
Lira turca	2,8662
Dollaro australiano	1,4407
Real brasiliano	3,0101
Dollaro canadese	1,4524
Yuan cinese	8,3956
Dollaro di Hong Kong	10,4789
Rupia indonesiana	15605,95
Shekel israeliano	4,6272
Rupia indiana	81,5203
Won sudcoreano	1388,26
Peso messicano	17,5369
Ringgit malese	4,2883
Dollaro neozelandese	1,5553
Peso filippino	58,687
Dollaro di Singapore	1,6774
Baht tailandese	43,145
Rand sudafricano	14,3647

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06215

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3481
Yen	136,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,485
Corona danese	7,4567
Lira Sterlina	0,79050
Fiorino ungherese	309,63
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1473
Nuovo leu romeno	4,4396
Corona svedese	9,2414
Franco svizzero	1,2151
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3440
Kuna croata	7,6170
Rublo russo	47,0830
Lira turca	2,8574
Dollaro australiano	1,4368
Real brasiliano	2,9966
Dollaro canadese	1,4502
Yuan cinese	8,3655
Dollaro di Hong Kong	10,4499
Rupia indonesiana	15631,21
Shekel israeliano	4,6043
Rupia indiana	81,1826
Won sudcoreano	1382,35
Peso messicano	17,4926
Ringgit malese	4,2805
Dollaro neozelandese	1,5564
Peso filippino	58,495
Dollaro di Singapore	1,6730
Baht tailandese	42,867
Rand sudafricano	14,3199

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06216

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3465
Yen	136,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,454
Corona danese	7,4569
Lira Sterlina	0,79080
Fiorino ungherese	307,15
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1340
Nuovo leu romeno	4,4228
Corona svedese	9,2016
Franco svizzero	1,2150
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3235
Kuna croata	7,6210
Rublo russo	46,9397
Lira turca	2,8204
Dollaro australiano	1,4248
Real brasiliano	2,9864
Dollaro canadese	1,4436
Yuan cinese	8,3475
Dollaro di Hong Kong	10,4362
Rupia indonesiana	15473,21
Shekel israeliano	4,5921
Rupia indiana	80,8573
Won sudcoreano	1378,93
Peso messicano	17,4173
Ringgit malese	4,2654
Dollaro neozelandese	1,5501
Peso filippino	58,183
Dollaro di Singapore	1,6674
Baht tailandese	42,813
Rand sudafricano	14,1759

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06217

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3472
Yen	136,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,480
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,79215
Fiorino ungherese	307,76
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1408
Nuovo leu romeno	4,4068
Corona svedese	9,2102
Franco svizzero	1,2152
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3610
Kuna croata	7,6250
Rublo russo	47,1080
Lira turca	2,8194
Dollaro australiano	1,4272
Real brasiliano	2,9884
Dollaro canadese	1,4449
Yuan cinese	8,3464
Dollaro di Hong Kong	10,4412
Rupia indonesiana	15585,25
Shekel israeliano	4,5846
Rupia indiana	81,0071
Won sudcoreano	1385,96
Peso messicano	17,4368
Ringgit malese	4,2827
Dollaro neozelandese	1,5679
Peso filippino	58,349
Dollaro di Singapore	1,6688
Baht tailandese	42,891
Rand sudafricano	14,1380

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06218

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 luglio 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3440
Yen	136,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,482
Corona danese	7,4568
Lira Sterlina	0,79115
Fiorino ungherese	308,06
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1435
Nuovo leu romeno	4,3973
Corona svedese	9,1661
Franco svizzero	1,2152
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3395
Kuna croata	7,6330
Rublo russo	47,1871
Lira turca	2,8145
Dollaro australiano	1,4289
Real brasiliano	2,9968
Dollaro canadese	1,4472
Yuan cinese	8,3272
Dollaro di Hong Kong	10,4160
Rupia indonesiana	15561,78
Shekel israeliano	4,6004
Rupia indiana	80,7677
Won sudcoreano	1380,11
Peso messicano	17,4162
Ringgit malese	4,2655
Dollaro neozelandese	1,5728
Peso filippino	58,199
Dollaro di Singapore	1,6682
Baht tailandese	42,780
Rand sudafricano	14,1489

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A06219

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della Fondazione «Comunità di Ruviano», in Ruviano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 luglio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione «Comunità di Ruviano», con sede in Ruviano (CE).

14A06071

Modifica della denominazione della Parrocchia «Natività di Maria SS.», in Alba

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 luglio 2014, la Parrocchia «Natività di Maria SS.», con sede in Alba (CN), fraz. Mussotto d'Alba assume la nuova denominazione di Parrocchia della Trasfigurazione del Signore, con sede in Alba (CN), fraz. Mussotto d'Alba.

14A06072

Riconoscimento della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Caritas Vicenza», in Vicenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 luglio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Caritas Vicenza», con sede in Vicenza.

14A06073

Riconoscimento della Fondazione «Centro educativo diocesano Regina Pacis», in Quarto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 luglio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione «Centro educativo diocesano Regina Pacis», con sede in Quarto (NA).

14A06074

Rettifica del decreto 10 febbraio 1987 relativa alla Chiesa Parrocchiale di San Martino del Verzaro, in Perugia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 luglio 2014, l'elenco di cui all'art. 4 del D.M. in data 10 febbraio 1987, ed in particolare il rapporto successorio contraddistinto dal numero d'ordine 32 è rettificato come segue:

«Alla Chiesa Parrocchiale di San Martino del Verzaro, con sede in Perugia, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la Parrocchia di S. Maria Assunta di Monteluce, con sede in Perugia».

14A06075

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-179) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
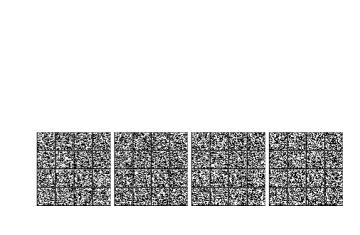
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.